

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 713-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1964

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente  
modificazioni al regime fiscale degli spiriti

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge, presentato dal Governo, riguarda la conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

La procedura adottata è quella solitamente seguita in questa materia perchè ritenuta la più idonea. Infatti, l'immediata efficacia della legge non consente quelle eventuali e possibili distorsioni che potrebbero diversamente essere messe in atto a scopo di evasione fiscale.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge di cui si propone la conversione sono abbastanza semplici. Si tratta delle seguenti modificazioni alle disposizioni precedentemente in vigore:

a) aumento dell'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) — e della corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto importato dall'estero — da lire 46.000 a lire 60.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°; 56 del termometro centesimale.

Eguale aumento viene disposto per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, equiparati già per legge all'alcole etilico di 1ª categoria;

b) aumento dell'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto: da lire 16.000 a lire 20.000 per ogni ettanidro per gli spiriti di 1ª categoria; da lire 15.500 a lire 19.500 per ogni ettanidro per gli spiriti di 2ª categoria (compreso lo spirito di vino).

L'applicazione delle nuove misure d'imposta è prevista anche sulle giacenze alla data di entrata in vigore del decreto-legge e cioè:

1) per l'imposta interna e sovrimposta di confine di cui all'articolo 1: sui prodotti (acquaviti, spiriti e prodotti con essi fabbricati) *gravati d'imposta* (quindi con imposta non ancora scontata) esistenti nei magazzini e depositi soggetti a vigilanza finanziaria, viaggianti in cauzione, o di provenienza estera giacenti in recinti sottoposti a vigilanza finanziaria; inoltre, alle acquaviti, spiriti e prodotti con essi fabbricati, *liberi d'imposta* (quindi con imposta già scontata) da

chiunque e comunque detenuti in quantità superiore a 200 litri idrati;

2) per l'imposta di cui all'articolo 2 sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria o viaggianti con destinazione a detti acetifici.

Il decreto-legge contiene poi altre disposizioni (articolo 3, secondo comma, articoli 4 e 5) riguardanti l'obbligo di denuncia per i prodotti liberi d'imposta, il versamento della maggiore imposta, l'indennità di mora, le penalità.

Per quanto riguarda lo scopo del provvedimento in esame, nella relazione del Governo si fa riferimento a fini di contenimento della eccedenza della domanda ed infrenamento dell'aumento dei prezzi, nel quadro delle direttive di politica economica anti-congiunturale.

Trattasi di consumi in gran parte voluttuari (liquori e profumerie) ed un contenimento della domanda — anche se l'incremento non presenta punte abnormi — può giovare soprattutto agli effetti di una minore importazione.

Comunque, se nel quadro della politica anti-congiunturale sono previsti maggiori prelievi fiscali, qui si opera in un settore — come già detto — di consumi prevalentemente voluttuari.

Si deve anche aggiungere che l'incidenza fiscale precedente al decreto-legge era di appena 25 volte quella del 1938 (lire 1.850 per ettanidro).

È appena il caso di sottolineare che vengono mantenuti intatti i benefici a favore:

a) delle utilizzazioni di alcoli e loro residui (sottoposti a denaturazione) in lavorazioni industriali, che continueranno a godere dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, numero 1388;

b) della esportazione di acquaviti, liquori, vermut, marsala, aperitivi a base di vino, profumerie alcoliche, prodotti medicinali contenenti spiriti e così via, poichè continueranno ad avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge

1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, relative all'abbuono dell'imposta di fabbricazione per i prodotti esportati.

Il maggior gettito che si prevede per lo aumento dell'imposta è di circa nove miliardi in ragione d'anno, calcolati sulla base dei consumi nell'esercizio finanziario 1962-1963.

La 5<sup>a</sup> Commissione, su proposta del Ministro delle finanze accettata dal relatore, ha introdotto opportune modificazioni all'articolo 3.

Esse riguardano sia il termine per la denuncia dei prodotti liberi d'imposta posse-

duti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia la forfettizzazione agli effetti della denuncia di taluni prodotti.

Tenute presenti le considerazioni di cui sopra e principalmente il tipo dei prodotti colpiti da aumento, la misura precedente dell'imposta, il giovamento che ne può derivare alla bilancia commerciale, nonché le necessità di maggior prelievo per destinazioni urgenti o comunque più produttive, il relatore raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge con le suesposte modificazioni.

CENINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 3, dopo le parole "o depositi fiduciari di qualsiasi specie" è apposto un punto fermo.

Il rimanente testo dello stesso articolo è sostituito dai commi seguenti:

« L'aumento dei tributi di cui al precedente articolo 1 si applica anche agli spiriti, alle acquaviti, ai liquori, agli estratti alcolici, alle profumerie alcooliche, nonchè ai marsala, ai vermut ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialità medicinali, liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati.

Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le specialità medicinali la misura del contenuto alcolico da assoggettare all'aumento dell'imposta è determinata, in via forfettaria, in litri anidri due di alcol per ettolitro di prodotto finito.

I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente articolo dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza ».